

Massa, 10.07.2024

Circolare n° 603

Agli Interessati
Alle famiglie degli Interessati
Al Personale
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Esami integrativi e di idoneità a.s. 2024 - 2025

ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un ordine di studi ad un altro (per es.: chi è fornito della promozione al III° anno di un Istituto Superiore, può chiedere di sostenere l'esame integrativo per essere ammesso al III° anno di un Indirizzo presente nell'IIS “E. Barsanti” o viceversa).

Per motivazioni giuridiche e/o organizzative è fondamentale attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

1. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità per la classe richiesta possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio che è in loro possesso.
2. Le domande di ammissione agli esami integrativi presso l'IIS “E. Barsanti” devono essere presentate alla Dirigente scolastica entro il 30 agosto, in nessun caso saranno accolte domande presentate in ritardo.
3. La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza, dall'ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e dalla ricevuta del versamento della tassa erariale (F24) d'esame.
4. Sostenuto l'esame con esito positivo il candidato dovrà richiedere il NULLA OSTA alla scuola di provenienza.
5. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ed in ogni caso devono essere conclusi entro il 13 settembre, per consentire alla segreteria di compiere gli adempimenti amministrativi necessari ad un corretto inizio d'anno scolastico.
6. La sessione degli esami integrativi ha inizio secondo un calendario pubblicato sul sito della scuola.
7. I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione a sostenere l'esame integrativo. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.

ESAMI DI IDONEITÀ

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti unicamente da chi nell'a.s. 2023 – 2024 sia stato ammesso alla classe successiva. Possono presentare all'esame di idoneità quanti, all'interno del medesimo corso di studi o di altro corso di studi intendono essere ammessi alla frequenza di una classe per la quale non possiedono il previsto titolo di ammissione (per es: chi, avendo la promozione alla classe II° dell'IIS “E.

Barsanti” o di altro Istituto, volesse frequentare la III° classe, deve sostenere un esame di idoneità per ottenere l'idoneità in III°). L'esame di idoneità va sostenuto su tutte le materie previste dall'ordinamento per la classe che dà accesso a quella per la quale si richiede l'iscrizione (es. Se si intende essere ammessi in III Barsanti avendo la promozione alla classe II, bisogna sostenere l'esame di idoneità su tutte le materie della classe II Barsanti).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

a. Sessione di esame:

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità presso l'IIS “E. Barsanti” devono essere presentate alla Dirigente scolastica entro il 30 agosto, in nessun caso saranno accolte domande presentate in ritardo.
2. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dalla Dirigente scolastica, sentito il Collegio dei docenti.
3. Gli esami di idoneità si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

b. Requisiti di ammissione e prove d'esame:

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo se, alla data di svolgimento dell'esame, hanno l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore.
2. Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D. L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza.
5. Sostenuto l'esame con esito positivo il candidato dovrà richiedere il NULLA OSTA alla scuola di provenienza.
6. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'IIS “E. Barsanti” di Massa.
7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, comma 6, del D. L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente al possesso dei requisiti d'età di cui al precedente punto 1.
9. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Addolorata Langella

(documento firmato digitalmente)